

OSSERVAZIONI

Classificazione e Gestione delle Ceneri prodotte dall'impianto

Prodotto intrinseco di ogni processo di incenerimento è la cenere.
Dalla Relazione Descrittiva del Progetto GEN.01.01 pg. 10:

“L'impianto di progetto sarà, quindi, in grado di ottenere:

- recupero di energia da fonte rinnovabile, ottenuto dalla combustione della parte biodegradabile dei fanghi, costituita da cellulosa, e delle biomasse legnose. L'impianto avrà potenzialità elettrica lorda di 9,2 MWe;*
- **recupero di materia**, relativo agli inerti presenti nella carta da macero che verranno recuperati a valle del processo di combustione, unica tecnologia che consente di eliminare completamente da essi le fibre di cellulosa legate e di ottenere inerti sostanzialmente privi di frazione biodegradabile. Nel corso della combustione, inoltre, si realizza il processo di calcinazione. La quantità ottenibile di ceneri è di circa 36.000-46.000 t/anno (variabile a seconda del “dosaggio” di combustibile in ingresso al forno).*

Le ceneri prodotte da un inceneritore sono oggetto di classificazione da parte del CER (Catalogo Europeo Rifiuti), in particolare:

Sezione inceneritori

19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni

19 01 01 ceneri pesanti e scorie

19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti

19 01 03 ceneri leggere

19 01 04 polveri di caldaia

19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue

19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

19 01 08 rifiuti di pirolisi

19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox

19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

I paragrafi da 190103 sino a 190107 e il paragrafo 190110 in particolare rientrano nella tipologia di rifiuti classificati come **PERICOLOSI**.

Analizzando la documentazione prodotta da Lucart si può osservare come NON sia presente alcun riferimento alla classificazione di cui sopra, classificazione che dovrebbe essere effettuata conformemente a quanto previsto dalla **Direttiva 2006/12/CE e dal Dlgs 152/2006**

Ritornando però alla citazione iniziale si vede come in sostanza le ceneri vengano inserite sotto un paragrafo dal titolo eloquente: **Recupero di materia**.

Nel documento Studio di Impatto Ambientale SIA 00.01 a pg. 14 e 15 possiamo leggere:

Il recupero degli inerti a valle della combustione è, quindi, l'unico processo che consente di ottenere (salvo quote incombuste inferiori all'1%) inerti privi di frazione biodegradabile organica e pertanto molto più idonei ad essere recuperati come materia prima seconda. Cartiera Lucchese S.p.A. Studio di Impatto Ambientale

Inoltre, nella combustione avvengono, grazie alla presenza dei carbonati di calcio nei fanghi, altre reazioni chimiche che determinano: A) un drastico abbattimento delle emissioni (SO₂ e HCl) nei fumi, B) un processo di calcinazione del tutto analogo a quello che avviene in un forno di un cementificio. Ne consegue che il recupero di materia così ottenuto fornirà una materia prima seconda. Fino alla data di ottenimento di questa classificazione, il materiale recuperato sarà trasferito come “rifiuto destinato a recupero” (la classificazione di materia prima seconda è già stata ottenuta in impianti simili funzionanti in Europa – ad esempio Golbey, in Francia, della Norske Skog). La cenere raccolta in silos chiusi viene trasferita agli utilizzatori mediante autocisterne per il trasporto del cemento. Altra destinazione possibile è quella della produzione di conglomerati cementizi e di cementi.

Lucart intende quindi classificare le ceneri prodotte come Materia Prima Secondaria, status definito all'interno del **DM 5 Febbraio 1998** all'articolo 3 (ancora in forza perchè richiamato dell'Art. 214, comma 5 decreto legislativo 16 gennaio 2008 punto 5):

Articolo 3 - Recupero di materia

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

Risulta singolare il fatto che ceneri derivanti tra l'altro dallo "scuotimento" dei filtri a maniche, cui viene demandato il filtraggio finale e l'abbattimento del particolato PM10 (necessario per legge) e che vengono classificate come RIFIUTO PERICOLOSO possano:

"non [...] presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini."

Al punto da potere essere considerate Tal Quali una materia prima secondaria.

La ditta Lucart è comunque così sicura di questa possibilità da escludere una qualsiasi classificazione delle ceneri in relazione al CER pur riconoscendo più volte che:

(formalmente il materiale sarà classificato come rifiuto e solo a seguito di specifica classificazione in fase di esercizio potrà essere classificato come materia prima seconda).

(Pg. 10, Pg. 39, 100 del documento Studio di Impatto Ambientale SIA 00.02, Pg. 9, 14, del documento Relazione Descrittiva del Progetto GEN.01.01)

Premesso che NON ci risulta chiaro come sia possibile cambiare la classificazione del materiale in fase di esercizio ci domandiamo:

Se FORMALMENTE il materiale sarà classificato come RIFIUTO non deve essere quindi anche FORMALMENTE classificato secondo la normativa VIGENTE come quello che è: RIFIUTO PERICOLOSO?

Non deve quindi essere applicata TUTTA la gestione prevista a termini di legge per il TRATTAMENTO di tale RIFIUTO PERICOLOSO?

La OMISSIONE da parte della ditta LUCART di tale classificazione non configura un VIZIO tale da impedire il proseguimento della pratica di concessione di VIA?

In tal senso significativo è nostro avviso il caso giudiziario relativo al Sequestro dell'inceneritore del gruppo Marcegaglia a Bari di questi giorni (ottobre 2008):

"Oltre a sottolineare l'ottimo lavoro della procura di Bari, che si preoccupa della salute dei cittadini contrariamente ai politici locali sia di destra che di sinistra, ci preme evidenziare alcuni tra i motivi che hanno portato al sequestro preventivo e all'iscrizione nel registro degli indagati del dirigente della Regione. Quest'ultimo ometteva di:

- motivare sullo smaltimento delle ceneri prodotte dalla centrale considerate nello studio di impatto ambientale (S.I.A.) erroneamente come rifiuto non pericoloso*
- rilevare che lo stoccaggio e il trattamento delle ceneri avveniva all'interno dello stesso termovalorizzatore e che trattandosi di operazione di trattamento di rifiuto pericoloso occorreva per l'impianto una specifica autorizzazione*
- rilevare che il CDR (combustibile da rifiuto) sarebbe stato prodotto anche all'interno della stessa centrale da un impianto privo di autonoma autorizzazione.*

Ci chiediamo il perchè di queste "omissioni", e la risposta è forse perchè sarebbero stati costretti ad ammettere che la termovalorizzazione non risolve il problema dei rifiuti anzi lo acuisce perchè il rifiuto bruciato si trasforma in nanopolveri, diossine e cenere che a differenza dei primi sono tossici e di una tipologia estremamente pericolosa, e tutti questi rifiuti hanno bisogno di discariche speciali per rifiuti tossici."

Ovviamente vogliamo sottolineare la frase seguente in relazione all'operato del dirigente della

Regione:

Quest'ultimo ometteva di:

- motivare sullo smaltimento delle ceneri prodotte dalla centrale considerate nello studio di impatto ambientale (S.I.A.) erroneamente come rifiuto non pericoloso*
- rilevare che lo stoccaggio e il trattamento delle ceneri avveniva all'interno dello stesso termovalorizzatore e che trattandosi di operazione di trattamento di rifiuto pericoloso occorreva per l'impianto una specifica autorizzazione*

C H I E D E

Che L'Amministrazione provinciale addetta alla Valutazione di Impatto Ambientale si pronunci **NEGATIVAMENTE** in quanto le ceneri RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO **NON** sono state classificate come tali.

Nel S.I.A. in valutazione di conseguenza in base alla normativa vigente non è presente l'analisi della gestione dei suddetti rifiuti speciali pericolosi.

Lucca li, 24/10/2008

Associazione Lucca Oltre